



Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione ONLUS

Via degli ulivi, 1 – 24062 Costa Volpino (BG)
Tel.: 035/98.83.13 – 035/97.11.01 - Fax: 035/97.38.16



Rev. 004 del 01.01.2022

CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PRESSO LA RESIDENZA SANTARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI A FAVORE DEL/LA SIG./RA

TRA

Il “**Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione O.N.L.U.S.**” (di seguito per brevità indicato come “Fondazione”) con sede in Costa Volpino (BG), Via degli ulivi n. 1, C.F. 81002160166, iscritto nel registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia, in persona del Sig. **Sorlini Luigi**, Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede della Fondazione;

E

il Sig./la Sig.ra _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

n. _____, Cod.Fisc. _____, di seguito per brevità indicato come “Ospite”, in qualità di diretto interessato/a;

E/O

il Sig./la Sig.ra _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

n. _____, Cod.Fisc. _____, di seguito per brevità indicato come “Terzo obbligato”, in qualità di:

- parente del diretto interessato;
- persona delegata, in possesso di mandato di rappresentanza conferito mediante dichiarazione davanti a pubblico Ufficiale, qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
- Amministratore di Sostegno (nomina del Giudice Tutelare _____ del _____, che si allega in copia);
- Tutore (nomina del Tribunale di _____ del _____, che si allega in copia);

PREMESSO

- Che la Fondazione gestisce l'unità di offerta socio-sanitaria denominata "Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione O.N.L.U.S.", la quale è classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (di seguito per brevità indicata come RSA) ed è accreditata dal Servizio Socio Sanitario della Lombardia;
- Che a seguito dell'accettazione della domanda d'ingresso presentata in data _____ unitamente alla documentazione clinica, con il presente atto l'Ospite chiede per sé il ricovero presso la Fondazione, dichiarando che l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal "Terzo" che sottoscrive il presente contratto per accettazione ed assunzione in via solidale delle relative obbligazioni;
- Che l'Ospite ha caratteristiche e manifesta condizioni di bisogno compatibili con l'inserimento in RSA, fissato per il giorno _____;
- Che la presa in carico presso la Fondazione avverrà secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale;
- Che eventuali situazioni complesse verranno segnalate alla ATS o al Comune domicilio di soccorso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

A fronte del pagamento della retta di degenza la Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'Ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, e secondo quanto ulteriormente previsto dalla Carta dei Servizi della Fondazione e dal Codice Etico, di cui l'Ospite e/o il Terzo obbligato dichiara di aver preso visione, accettandone integralmente i contenuti.

In particolare la Fondazione fornirà le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica;
- b) assistenza infermieristica diurna e notturna;
- c) assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA);
- d) fornitura e somministrazione di farmaci e ossigeno medicale;
- e) fornitura di presidi per l'incontinenza;
- f) prestazioni di fisioterapia/massofisioterapia;
- g) percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- h) fornitura dei pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- i) servizio di lavanderia e stireria degli indumenti personali (escluso lavaggio a secco);
- j) servizio di barbiere e parrucchiere;
- k) servizio di manicure e pedicure;

- l) assistenza religiosa;
- m) custodia dei beni personali dell'Ospite, circoscritta a carte valori, denaro contante ed oggetti di valore non eccessivo e di natura non ingombrante;
- n) utilizzo della camera ardente.

ART. 3 – INSERIMENTO NEI REPARTI DI DEGENZA

L'Ospite verrà inserito in uno dei reparti della RSA tenendo conto delle sue condizioni di salute e dell'organizzazione della Struttura, indipendentemente da eventuali preferenze manifestate all'atto dell'ingresso.

Qualora, durante la permanenza in RSA, si riscontrassero variazioni nelle condizioni cliniche e/o nel comportamento dell'Ospite, la Direzione della Casa potrà procedere in modo insindacabile alla modifica della sua collocazione abitativa, previa notifica all'Ospite stesso e/o al Terzo obbligato. La mancata accettazione di tale provvedimento comporta la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 11.

ART. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna:

1. a richiedere la cancellazione dell'Ospite dall'elenco dei medici di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso in RSA su posto a contratto;
2. a redigere ed aggiornare uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'équipe multidisciplinare;
3. a redigere il fascicolo socio sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
4. a trasferire la residenza dell'Ospite all'indirizzo della Fondazione, nelle modalità e nei termini di legge, qualora non espressamente richiesto il contrario, su specifica motivazione;
5. a rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;
6. al rispetto della privacy dell'Ospite ai sensi della vigente normativa.

ART. 5 – RETTA DI DEGENZA. IMPORTO E MODALITA' DI COMPUTO

A fronte delle prestazioni erogate, l'Ospite e/o il Terzo obbligato si impegna alla corresponsione mensile della retta prestabilita dall'Amministrazione, oltre ad eventuali costi non compresi nella retta di degenza, di cui al successivo art. 8.

Si allega, per opportuna conoscenza, prospetto delle rette in vigore alla data di stipula del presente contratto, in cui sono specificate le tariffe in vigore e la quota di contribuzione minima in conto spesa sanitaria riconosciuta dalla Regione Lombardia.

La retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA, come risultante dal fascicolo socio-assistenziale. In caso di prenotazione del posto letto, per i giorni antecedenti l'ingresso effettivo verrà applicata la tariffa minore vigente, oltre alla quota minima di contribuzione regionale vigente alla data di stipula del presente contratto.

In caso di assenza temporanea dalla Struttura per ricovero ospedaliero, rientro temporaneo in famiglia o periodi di vacanza non verrà applicata alcuna riduzione.

In caso di dimissione dell'Ospite per recesso, nel rispetto dei termini di preavviso di cui ai successivi artt. 6 e 12, il giorno di uscita non viene computato ai fini della retta.

In caso di decesso dell'Ospite la retta verrà computata per ulteriori sette giorni, ivi compresa la data dell'evento, per spese amministrative di chiusura pratica (redazione del certificato di morte, riconsegna della tessera sanitaria all'ATS, comunicazioni al Comune, eventuali spese postali future).

ART. 6 – RETTA DI DEGENZA. VARIAZIONI.

La retta di degenza definita all'atto dell'ingresso può subire variazioni determinate da:

- a) deliberazione di variazione delle rette, disposta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per adeguamento dei prezzi all'indice ISTAT, per maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali al personale o per adeguamento a normative nazionali o/e regionali;
- b) variazione della camera occupata (singola o doppia, con bagno privato o condiviso).

Nel caso di variazione della retta di degenza riconducibile al punto a)

- l'Ente gestore si impegna a darne comunicazione all'Ospite/Terzo obbligato, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante affissione all'Albo della Fondazione e tramite comunicazione individuale con avviso di ricevimento;
- l'Ospite/Terzo obbligato ha facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire entro e non oltre il giorno precedente quello fissato per l'applicazione della nuova retta. A seguito della comunicazione di recesso l'Ospite/Terzo obbligato deve provvedere a sua cura e spese a trasferirsi/re l'Ospite altrove, lasciando libero il posto entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del recesso.
Trascorsi inutilmente i venti giorni concessi dopo il recesso e comunque sino ad avvenuto abbandono della Struttura, la permanenza dell'Ospite recedente sarà in ogni caso assoggettata al nuovo regime tariffario;
- nel silenzio dell'Ospite/Terzo obbligato la nuova retta si intende accettata.

Nel caso di variazione della retta di degenza riconducibile al punto b):

- b.1) Se il cambio di camera è richiesto dall'Ospite o dal Terzo Obbligato per migliorare il benessere del degente, nel momento in cui la stanza si rende disponibile si informa la controparte della tariffa corrispondente. L'accettazione della nuova camera implica anche l'accettazione della nuova tariffa;
- b.2) Se il cambio di camera si rende necessario per problemi di tipo medico/di convivenza riconducibili ad una specifica condizione dell'Ospite, la Direzione o il Responsabile Sanitario informano i referenti dell'Ospite di detta necessità, prospettando le condizioni – anche economiche – che la nuova sistemazione comporta.
 - b.2.1) Qualora le parti esprimano accordo sulla nuova sistemazione la stessa viene adottata come consensuale.
 - b.2.2) Qualora invece l'esigenza della Fondazione non possa essere incontrata dalla controparte (art. 13 lett. b), e non si profilino soluzioni alternative, si procede come previsto all'art. 13, ultimo capoverso.

Nel silenzio dell'Ospite/Terzo obbligato la nuova retta si intenderà accettata.

ART. 7 - RETTA DI DEGENZA - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata, al 10 di ogni mese, mediante addebito SDD Core (disposizione permanente di addebito in c/c), o altro metodo di pagamento tracciabile (versamento allo sportello o bonifico sul conto corrente della Fondazione). L'importo da versare deve corrispondere al totale della fattura emessa mensilmente dalla Fondazione, e non devono essere effettuati arrotondamenti.

In caso di mancato tempestivo pagamento l'Ospite/Terzo obbligato sarà soggetto al versamento di interessi di mora nella misura di legge e di eventuali spese di insoluto e **la Fondazione sarà legittimata ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 14. In tal caso la stessa diffiderà i sottoscrittori, a mezzo di raccomandata A.R. alla ricostituzione dello stesso deposito cauzionale entro 15 giorni.**

Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 – COSTI NON COMPRESI NELLA RETTA DI DEGENZA

La retta di degenza non comprende i seguenti costi, che rimangono pertanto a carico dell'Ospite /Terzo obbligato:

- tickets sanitari se ed in quanto previsti;
- visite specialistiche private;
- trasporto con autolettiga;
- servizi di manicure, pedicure e parrucchiere, in aggiunta a quelli già forniti dalla RSA;
- dotazione di vestiario e biancheria personale;
- dotazione di biancheria da letto e da bagno, che verrà fornita dalla RSA all'atto dell'ingresso, contro pagamento di un corrispettivo una tantum di **€ 250,00**;
- bollo su fattura, se previsto dalla vigente normativa;
- tutto quanto non espressamente previsto all'art. 2 del presente contratto.

ART. 9 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

L'Ospite/Terzo obbligato è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, i propri dati anagrafici, con particolare riferimento alla residenza, ai recapiti telefonici, allo stato di famiglia, ai riferimenti bancari; in caso di ritardi od omissioni graveranno sullo stipulante le spese e gli eventuali danni.

ART. 10 – TUTELA DEL SOGGETTO ASSISTITO

Qualora il presente contratto sia stipulato in favore di persona affetta da infermità o limitazioni fisiche o psichiche tali da non consentirgli di provvedere, anche solo temporaneamente, alla cura dei propri interessi, o tale limitazione sopravvenga durante la permanenza in Struttura, il Terzo obbligato si impegna ad agire esclusivamente a favore del soggetto non autosufficiente, fornendo allo stesso adeguato sostegno per far fronte ai bisogni sanitari, sociali e patrimoniali dello stesso.

L'Ospite/Terzo obbligato si impegna, in caso di intervenuta nomina (o variazione) di Amministratore di Sostegno o Tutore, dopo la stipula del presente contratto, a darne immediata comunicazione alla Direzione della Fondazione, per la ratifica del presente contratto.

Nel caso i responsabili della RSA vengano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura di un procedimento di nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore, procederanno d'ufficio a segnalare la situazione al Pubblico Ministero o a rivolgersi direttamente al Giudice Tutelare.

ART. 11– DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data odierna, è stipulato a tempo indeterminato e non può essere ceduto a terzi, salvo consenso scritto delle parti. Il contratto cesserà:

- per recesso dell'Ospite/Terzo obbligato, secondo quanto previsto dall'art. 12;
- per recesso della Fondazione, nel caso previsto dall'art. 13;
- per mancata accettazione della variazione di collocazione di cui all'art. 3 e all'art. 6 punto b.2.2);
- per mancato pagamento della retta di degenza nei termini previsti dall'art.7;
- **per mancata ricostituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto dall'art. 7;**
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per decesso dell'Ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 12 – RECESSO DELL'OSPITE/TERZO OBBLIGATO

L'Ospite/Terzo obbligato ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. alla sede della Fondazione con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso l'Ospite/Terzo obbligato è tenuto al pagamento delle rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come fine del ricovero, e fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'Ospite, che avverrà a cura e spese dell'Ospite/Terzo obbligato.

ART. 13 – INIDONEITÀ DELL'OSPITE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto, su motivazione scritta a cura del Direttore Sanitario:

- a) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ammissione, nel caso l'Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano un'adeguata specifica assistenza da parte della RSA;
- c) per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'Ospite presso una RSA.

Il recesso sarà comunicato all'Ospite/Terzo obbligato con lettera A.R.

L'Ospite/Terzo obbligato dovrà provvedere a trasferirsi/re l'Ospite altrove, a propria cura e spese, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento, i sottoscrittori sono tenuti a versare, unitamente alla prima mensilità, una somma a titolo di cauzione infruttifera di importo pari ad €1.000,00=.

ART. 15 - DIMISSIONI DELL'OSPITE

Nel caso in cui la cessazione del contratto, si verificasse per dimissioni disposte dall'Ente, la dimissione avverrà in forma assistita. A tal fine la Fondazione attiverà il Comune, l'ASST, e l'ATS competente per territorio dandone apposita informativa, in base alla normativa vigente.

ART. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione dichiara di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazioni, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni arrecati agli Ospiti della RSA e alle loro cose, derivanti dalla esecuzione del contratto. La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzie assicurative equivalenti.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dell’Ospite e del Terzo obbligato nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di gestire ed eseguire il contratto. In particolare per quanto attiene i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’Ospite, la Fondazione si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all’Ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Bergamo.

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l’interesse dell’intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli Ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, l’Ospite/Terzo obbligato potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’art. 11.

Costa Volpino, _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Fondazione
Il Legale Rappresentante - Luigi Sorlini

L’Ospite/Terzo obbligato

Il/la sottoscritto/a _____, letto il contratto sopra esteso dichiara di accettare il ricovero presso la RSA e di volersi giovare dei diritti attribuitigli, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Ente Gestore, compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, necessari per l'esecuzione del contratto. Autorizza l'Ente Gestore a fornire, tramite medico, notizie relative alle condizioni di salute dell'Ospite ricoverato, alle seguenti persone:

Ospite _____ Terzo obbligato _____

E inoltre:

Costa Volpino, _____ L'interessato _____
(firma)

* * *

Il sottoscritto/a _____ dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, nonché dei contenuti del Codice Etico del "Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione O.N.L.U.S." e di rispettarne i principi in relazione al presente contratto.

Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Fondazione a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Ospite/Terzo obbligato

Costa Volpino, _____
(firma)

* * *

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

- Prospetto rette di degenza in vigore.
- Modulo di consenso al trattamento dati effettuato con fascicolo sanitario elettronico.
- Modulo per reclami e suggerimenti.
- Lista della documentazione da produrre.
- Carta dei servizi.
- Codice Etico.